

Risposta n. 197

OGGETTO: Rimborso parziale di quote FIA chiuso - Determinazione della base imponibile articolo 26-quinquies d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante (di seguito, "*SGR*" o "*Istante*") è una società di gestione del risparmio fiscalmente residente in Italia.

La SGR gestisce X FIA italiani riservati mobiliari dalla stessa istituiti in forma chiusa, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF).

Uno dei fondi gestiti è il Fondo *Alfa* le cui quote sono state collocate direttamente dalla SGR presso una pluralità di investitori.

Il Fondo *Alfa* opera nel settore del *private equity* secondo lo schema classico (acquisizione - valorizzazione - dismissione di partecipazioni societarie in base al proprio Regolamento).

In forza del Regolamento del Fondo, ciascun investitore di *Alfa* si è impegnato a versare un importo pari al valore nominale delle quote sottoscritte ("*Commitment*").

Ai sensi dell'articolo 3.2. del Regolamento, la SGR procede al richiamo delle

somme dovute da ciascun investitore nel momento in cui si procede agli investimenti.

Pertanto, il versamento effettivo delle somme al Fondo *Alfa* avviene in momenti successivi ("*Periodo di Richiamo*"), vale a dire quando le risorse stesse si rendono necessarie per l'effettuazione delle acquisizioni individuate dalla SGR per conto e nell'interesse del Fondo stesso.

Le quote del Fondo *Alfa* sono suddivise in due categorie: quote A e quote B; le seconde sono riservate esclusivamente alla SGR ed ai dipendenti, amministratori e consulenti della stessa.

Le quote B sono assimilabili agli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati di cui all'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e, come affermato dall'istante, risultano soddisfatti tutti requisiti previsti dalla norma citata per qualificare le somme percepite a titolo di extra rendimento ("*Carried interest*") dai soggetti interessati alla specifica disciplina, in ogni caso, come produttive di redditi di capitale o redditi diversi.

Il Regolamento prevede la possibilità che le quote siano trasferite per atto *inter vivos* o *mortis causa* indicandone la procedura, le condizioni e, laddove richiesta, la necessaria autorizzazione della SGR cui tutte le cessioni ed i trasferimenti devono comunque essere comunicati.

Le quote B, in particolare, possono (ed in alcuni casi, devono) essere trasferite soltanto alla SGR e da questa esclusivamente a soci, dipendenti, amministratori e consulenti della stessa oppure, previa autorizzazione della SGR, possono essere trasferite direttamente tra i suddetti soggetti (cfr. articolo 5 del Regolamento).

Per espressa previsione del Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del d.m. 5 marzo 2015, n. 30, la SGR, sulla base di rendiconti debitamente approvati a seguito della dismissione degli investimenti, può procedere a un rimborso parziale del Fondo *Alfa* da intendersi quale liquidazione parziale anticipata delle quote sottoscritte (cfr. articolo 7, paragrafo 1). In tale ipotesi di liquidazione anticipata delle quote, gli importi oggetto di distribuzione saranno

qualificati come rimborso *pro-quota* dell'investimento sino a che i sottoscrittori non abbiano ricevuto un ammontare pari alla totalità dei versamenti effettuati; gli eventuali importi eccedenti saranno qualificati come proventi (cfr. articolo 7, paragrafo 2).

La SGR che gestisce il Fondo è tenuta ad applicare, al ricorrere dei relativi presupposti, le ritenute fiscali previste dall'articolo 26-*quinquies* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Al fine di garantire un pieno e corretto adempimento delle obbligazioni tributarie in occasione dei rimborsi, anche parziali, che verranno effettuati ad esito dei disinvestimenti del Fondo *Alfa*, l'*Istante* chiede di chiarire se con riferimento ai rimborsi parziali relativi alle quote acquistate, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, successivamente alla data di sottoscrizione e per valori superiori a quelli nominali, la base imponibile sulla quale applicare la ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies*, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 sia da quantificare avendo riguardo al valore di "carico" delle quote in capo a ciascun investitore. A tal fine, la SGR precisa che il Fondo non detiene investimenti in titoli pubblici italiani ed esteri o altri titoli per i quali è prevista la tassazione con aliquota ridotta al 12,50 per cento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La SGR ritiene che debba quantificare la base imponibile sui cui applicare l'eventuale ritenuta alla fonte, di cui all'articolo 26-*quinquies* del d.P.R. n. 600 del 1973, come differenza tra le somme distribuite in sede di liquidazione anticipata del Fondo ed il costo medio ponderato (che includerà il valore derivante dagli acquisti effettuati successivamente alla sottoscrizione delle quote) o costo di acquisto delle quote per ciascun investitore (che, per gli investitori che hanno soltanto sottoscritto le quote, coinciderà con il valore nominale della sottoscrizione stessa).

A parere della SGR, la distribuzione anticipata operata rientra nell'ambito delle operazioni di liquidazione parziale anticipata delle quote del Fondo con restituzione

prioritaria dei versamenti al valore nominale effettuati dai sottoscrittori. Mentre, la distribuzione dell'eventuale residuo costituisce un'attribuzione di proventi realizzati dal Fondo, con conseguente applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi «*compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime*».

Caratteristica tipica dei fondi chiusi, infatti, è quella di non poter distribuire proventi «*in costanza di partecipazione*» ma soltanto in fase di liquidazione del Fondo, che per espressa previsione del Regolamento può essere anticipata parzialmente nel corso della durata dello stesso.

Pertanto, i rimborsi parziali anticipati non costituiscono «*proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento*» bensì rimborsi anticipati di quote in relazione ai quali deve avere rilievo, ai fini della concreta tassazione, il confronto tra somme percepite e valore fiscale di "carico" delle quote in capo a ciascun partecipante.

In presenza di quote acquistate in corso di vita del Fondo per valori superiori a quello nominale delle stesse, a fronte di proventi quantificati dalla SGR con riferimento al Fondo *Alfa* nel suo complesso, si potranno avere proventi imponibili inferiori per effetto della necessaria considerazione del (maggiore) costo di acquisto o costo medio ponderato delle quote stesse in capo ai singoli partecipanti rispetto al valore nominale delle stesse (utilizzato dalla SGR per l'iniziale qualificazione delle somme). Peraltro, il maggior valore di acquisto rispetto al valore nominale delle quote avrà concorso alla formazione del reddito del soggetto cedente che, nel caso di specie, è sempre stata la stessa SGR.

A sostegno della propria tesi la SGR cita una precedente risposta non pubblicata che riguardava la determinazione dei redditi di capitale in capo ad un erede in sede di "distribuzione", totale o parziale, operate da un fondo gestito dalla medesima SGR. In tale risposta si è ritenuto che a fronte del rimborso finale delle quote e del

disinvestimento parziale operate dal fondo, la SGR determinerà il reddito di capitale imponibile nei confronti dell'erede prendendo in considerazione, per ciascun investimento, il valore risultante alla data di apertura della successione.

Conseguentemente, l'*Istante* non ravvede motivazioni per non assumere anche nel caso di trasferimento delle quote per atto *inter vivos*, nei confronti degli investitori, il costo di acquisto ovvero il costo medio ponderato (in presenza di sottoscrizioni iniziali seguite da acquisti successivi ovvero di acquisti perfezionati a prezzi differenti) senza aver riguardo esclusivamente al (più basso) valore nominale delle quote sottoscritte, al pari di quanto già consentito con riferimento ai trasferimenti *mortis causa*. L'*Istante* ricorda, peraltro, che tali informazioni sono note alla SGR poiché obbligatoriamente i trasferimenti devono essere alla stessa comunicati in forza del Regolamento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si precisa che il presente parere è circoscritto all'individuazione delle modalità di determinazione della base imponibile sui cui applicare l'eventuale ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 26-*quinquies* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in sede di rimborso delle quote del Fondo *Alfa*.

Pertanto, non si entra nel merito della qualificazione come redditi di natura finanziaria delle somme percepite a titolo di extra rendimento ("*Carried interest*") dai possessori delle quote B, dando per presupposta la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come dichiarato dall'*Istante*.

L'articolo 26-*quinquies*, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, si applica una ritenuta alla fonte,

attualmente prevista nella misura del 26 per cento.

Il comma 3 del citato articolo 26-*quinquies* del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che *«La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime»*.

Con riferimento alla determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, come chiarito nella circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dagli articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, [emanato in attuazione della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori dei fondi di investimento alternativi (Direttiva AIFM)], sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei predetti redditi. In particolare, è stata eliminata la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori (*Net asset value*, NAV) indicati nei prospetti periodici dell'OICR.

Per effetto di tali modifiche, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, si fa ora riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto.

La disposizione in commento prevede che il reddito di capitale sia determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra:

- il valore "effettivo" di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e
- il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.

Tale regola di determinazione dei redditi di capitale è applicabile alla generalità degli OICR in occasione del riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta in esame, il comma 6 del medesimo articolo 26-*quinqües* del d.P.R. n. 600 del 1973 considera «*cessioni*» anche i trasferimenti delle relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa di successione o donazione. Come noto, infatti, non sussiste più l'eccezione, prevista dal testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, relativa ai trasferimenti che avvengano a causa di successione o donazione. Ai fini della determinazione dell'eventuale reddito di capitale imponibile in caso di successione, l'erede assume, come costo fiscalmente rilevante delle quote o azioni, il valore delle stesse risultante alla data di apertura della successione, essendo questo il momento rilevante ai fini dell'imposizione (cfr. circolare 4 giugno 2013, n. 19/E).

Inoltre, occorre tenere in considerazione anche i criteri previsti per la determinazione della base imponibile nell'ipotesi in cui gli OICR di cui all'articolo 26-*quinqües* del d.P.R. n. 600 del 1973 investano in titoli pubblici italiani ed esteri, circostanza che tuttavia non si verifica nel caso di specie secondo quanto riferito dalla SGR.

Si ricorda, infine, che l'articolo 2, comma 79, lettera *a*), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha abrogato il comma 4-*bis* dell'articolo 45 del Tuir. Come chiarito nella circolare 15 luglio 2011, n. 33/E, si deve conseguentemente ritenere che in sede di rimborso non sussista più una presunzione di prioritaria attribuzione dei proventi e che, pertanto, si possa far riferimento alle indicazioni che sono fornite dall'OICR sulla base delle previsioni regolamentari.

Sotto il profilo civilistico, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30, le quote o le azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.

Inoltre, il comma 3, lettera a), del medesimo articolo 11, dispone che il regolamento o lo statuto del FIA può prevedere la possibilità che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute.

Nel caso di specie, il punto 1 dell'articolo 7 del Regolamento prevede che la SGR *"procederà alla distribuzione pro-quota ai Sottoscrittori, a titolo di rimborso delle Quote e/o a titolo di provento, degli importi derivanti dai disinvestimenti totali o parziali, in qualsiasi forma, degli strumenti finanziari, beni ed altre attività in cui il patrimonio del Fondo è investito, da essa effettuati prima della scadenza del termine di durata del Fondo nonché dei rimborsi dei finanziamenti concessi e degli interessi e dei dividendi percepiti dal Fondo prima della scadenza del termine di durata dello stesso"*.

Tali rimborsi *pro-quota*, in linea con quanto previsto dal *"Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"* adottato da Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, sono disposti *"a fronte di disinvestimenti"*. Il punto 2 del medesimo articolo 7 stabilisce che *"Gli importi oggetto di distribuzione saranno qualificati come rimborso pro quota delle Quote sino a che i Sottoscrittori non abbiano ricevuto un ammontare pari alla totalità dei versamenti effettuati; gli eventuali importi eccedenti distribuiti saranno qualificati come proventi"*.

Tenuto conto di quanto rappresentato, si ritiene che qualora la distribuzione *pro-quota* comporti una riduzione, di pari importo, del valore nominale delle quote, il rimborso in oggetto possa essere considerato come distribuzione di capitale, fermo restando che lo stesso riduce per l'intero ammontare il costo medio di sottoscrizione o acquisto delle quote in capo ai partecipanti.

Pertanto, nel caso di specie, nell'ipotesi di rimborso parziale delle quote del Fondo acquistate per atto *inter vivos* o *mortis causa*, la SGR è tenuta a determinare la base imponibile dei proventi da assoggettare alla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 26-*quinquies* del d.P.R. n. 600 del 1973, ove applicabile, considerando il

costo medio ponderato o di acquisto delle quote stesse da parte degli investitori nei termini sopra illustrati.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)